

Comune di _____

Provincia di Reggio Calabria

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Concessione alla Ditta Alfano di Napoli del servizio illuminazione votiva al Cimitero.**

L'anno millenovecentosessanta **nove** addi **tre** del mese di **agosto** alle ore **nove** convocato per determinazione del **la Giunta Mun.** ed invitato come da avvisi scritti in data **29.7.1969**, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del Sindaco Sig. _____ in sessione ~~ordinaria~~ straordinaria di ~~prima~~ seconda convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

I. n.º	COGNOME E NOME	Presente	Assente	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	_____	si		12	_____		si
2	_____	si		13	_____		si
3	_____	si		14	_____		si
4	_____	si		15	_____		si
5	_____	si					
6	_____	si					
7	_____	si					
8	_____		si				
9	_____		si				
10	_____		si				
11	_____		si				

Presenti N. **7**

Assenti N. **8**

Assiste il Segretario Comunale Sig. _____
 Il Presidente, premesso che, essendo i Consiglieri presenti N. **7** su N. **15** Consiglieri assegnati al Comune e su N. **15** Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del Testo Unico L. C. P. 4 febbraio 1915, n. 148, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

~~Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Sigg. Consiglieri~~

disposta ad istituire tale servizio in questo centro.

IL CONSIGLIO

Sentita la relazione del Presidente;

Ascoltato lo schema di Regolamento predisposto all'uopo;

Ritenuto che nessun onere grava sul Comune e ritenuto di dover istituire un tale servizio;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Art. 1 - E' istituito nel Comune di [redacted] con diritto di privativa, il servizio della illuminazione elettrica votiva sulle tombe, nelle Cappelle, Loculi, Ossari, Colombai, Lapidari, ecc., esistenti nel Cimitero Comunale.

Art. 2 - Tale servizio viene concesso alla [redacted], con sede in [redacted].

Art. 3 - Le spese di contratti, registrazione e quanto altro relativo, nessuno escluso, sono a carico della Ditta Concessionaria.

Art. 4 - La durata della Concessione viene stabilita in anni 25, rinnovabili qualora entro sei mesi antecedenti alla scadenza una delle parti non faccia pervenire all'altra parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, legale disdetta.

Art. 5 - La Ditta Concessionaria dovrà costruire a complete sue spese lo impianto di illuminazione occorrente per l'esecuzione del servizio, e si impegnerà a sostenere tutte le spese per l'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione della energia elettrica e l'installazione del relativo contatore.

Art. 6 - Il Comune metterà gratuitamente a disposizione della Ditta Concessionaria un locale, o parte di locale da adibirsi ad uso di ripostiglio, per deposito attrezzi e per la posa del quadro di comando dell'impianto.

Art. 7 - La Ditta Concessionaria dovrà distribuire, nell'ambito del Cimitero Comunale, energia elettrica, per illuminazione, alla tensione di 25 volts massimo 60 volts.

Art. 8 - La Ditta concessionaria curerà la buona manutenzione ed il regolare funzionamento dell'impianto e delle lampade e dei relativi sostegni. La potenzialità delle lampade, normalmente, dovrà essere da 3 Watt. ciascuna, e la accensione, per quanto riguarda le lampade votive eterne, dovrà essere ininterrotta, salvo casi di forza maggiore per incendi, uragani, devastazioni, furti, e durante le ore notturne della Comemorazione dei Defunti.

Art. 9 - La Ditta concessionaria si impegna ad osservare e fare osservare nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e di regolamenti, vigenti in materia, e sia civilmente che penalmente tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale, da ogni e qualsiasi danno che potesse derivare in conseguenza della presente concessione; nonchè ad effettuare a sue spese i necessari ampliamenti della rete di illuminazione, nel caso questi si rendessero necessari per eventuali ampliamenti del Cimitero Comunale. E' facoltà della Ditta concessionaria avanzare richiesta di prorogare la durata della concessione, nel caso che l'ampliamento del Cimitero sia di considerevole portata.

Art. 10 - Si approva il Regolamento, per il servizio elettrico, della Ditta concessionaria, che dispone quanto segue :

1) La Ditta [redacted], predispone il servizio per l'illuminazione votiva dei Sepolcreti e nicchie nelle due forme : "LAMPADA VOTIVA ETERNA" e "LAMPADA VOTIVA OCCASIONALE". Il servizio è retto dalle seguenti modalità :

II) LAMPADA VOTIVA ETERNA / tale servizio viene effettuato :

a) fornendo una lampada elettrica alloggiata su apposito decoroso sostegno di tipo unico. La lampada ed il sostegno sono di proprietà della ditta fornitrice che ne curerà la manutenzione e la sostituzione della lampada ove bruciata.

b) Fornendo ininterrottamente nelle 24 ore la energia elettrica di alimentazione, salvo i casi di forza maggiore.

III) Ove l'utente chiede l'installazione di apparecchiature speciali di sostegno alla lampada, queste dovranno essere preventivamente approvate dalla Ditta; l'apparecchiatura resta di proprietà dell'utente che ne curerà la manutenzione. E' facoltà della Ditta chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione dell'apparecchiatura, ove presentasse inconvenienti tecnici.

IV) Tranne l'ipotesi di apparecchiature speciali fornite dall'utente, o a questi vendute dalla Ditta quelle di tipo unico sono di esclusiva proprietà della Ditta. La lampada è invece sempre della ditta, sia nel caso di apparecchiature speciali che di apparecchiature uniche?

V) L'utenza avrà inizio entro 48 ore dalla commissione e durerà ininterrottamente fino alla disdetta, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Il pagamento del canone di utenza avverrà mensilmente entro il 10 di ciascun mese nella sede della Ditta, previo l'ultima bolletta di pagamento; dopo tale termine potrà essere effettuato o nelle mani degli esattori della Ditta o presso le Casse sociali; ma in entrambi i casi il canone verrà maggiorato di un diritto di esazione fisso di £.50. Unica prova del pagamento è la ricevuta redatta su appositi moduli numerati e firmati dal cassiere o dallo esattore.

VI) In caso di morosità nel pagamento del canone mensile la Ditta sospende- rà la fornitura, ritirando le apparecchiature, decorso il giorno 30 del secondo mese in cui è intervenuta la mora. Ove l'istante provvedesse successivamente a purgare la mora, ma non oltre i tre mesi, sarà tenuto a corrispondere novellamente un diritto fisso di £.300.

VII) LAMPADA VOTIVA OCCASIONALE : il servizio (eccetto quello per la Commemorazione dei Defunti, le cui prenotazioni si accettano fino alla sera del 30 ottobre) avrà le stesse modalità di quello per la lampada votiva eterna, ma limitato alle otto ore consecutive della giornata stabilita dall'utente. Tale servizio dovrà essere pagato anticipatamente, e le relative prenotazioni si accettano soltanto se la richiesta è fatta minimo, per n. 2 (due) lampade

Art. 11 - Ogni utente corrisponderà alla Ditta concessionaria :

a) il canone mensile di £.350, per ogni lampada votiva eterna, da 3 Watt, accesa ininterrottamente con cambio di lampade fulminate a carico della Società concessionaria;

b) Il canone di £.150, per ogni lampada votiva occasionale e giorno di accensione, compreso apparecchiatura di tipo "Stand", con otto ore di accensione al giorno;

c) lire 1.500, una tantum, per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, compreso apparecchiatura di tipo "Stand", lampada ed allacciamento alla linea principale.

A detti prezzi va aggiunto bollo, ige, ed imposte, ed i medesimi potranno subire rettifiche in conseguenza a variazioni del costo di energia elettrica, bollo, ige, imposte e di tutte le altre voci relative al servizio in questione

Art. 12 - Competenze che la Ditta concessionaria verserà al Comune :

a) lire 10, per ogni lampada votiva eterna e mese di accensione;

b) lire 10, per ogni lampada votiva occasionale e giorno di accensione;

c) lire 100, per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna.

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

n. 12429 Div. 2^a li 7.11.1969

VISTO ed approvato dalla G.P.A. in seduta del 5.11.1969,
con decisione n.9941.-

IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to : [redacted]

N. 12429 Div. 2^a

VISTO si autorizza la trattativa privata.
Reggio Calabria 7.11.1969

p. IL PREFETTO

F.to : [redacted]

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to [redacted]

IL SINDACO
f.to [redacted]

Il Consigliere Anziano
f.to [redacted]

Il presente è copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Li 18.3.1971

F.to : IL SINDACO

Il Segretario

Della sujestesa deliberazione venne iniziata la pubblicazione il giorno 6.8.1969 e spedita copia alla Prefettura il 6.8.1969 Prot. N. 1387 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, N. 530.

Il Segretario

Li

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno _____ festivo di mercato oppure dal _____ al _____ e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

Il Segretario

Li

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza reclami ed invio al Prefetto in data _____ Prot. N. _____

Li

Il Segretario

PREFETTURA DI REGGIO CAL.

Li

Prot. N. _____ Div. _____

VISTO :

IL PREFETTO